

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"donboscoformia.it - ODV ETS"

Via Appia Lato Napoli, 76

04023- Formia – Lt

C.F. 90065810591 P.IVA 03242000598

Premesso che:

- L'Associazione *donboscoformia.it ODV ETS* in Formia (LT) CF 90065810591 P.IVA 03242000598 è stata costituita il 6 dicembre 2016 registrata il 7 dicembre 2016 a Formia al N° 1739/3 Atti Privati
- che nel novembre 2021 è stato depositato un nuovo Statuto per la variazione di denominazione sociale da Onlus a Odv.
- che l'iscrizione dell'Associazione *donboscoformia.it ODV ETS* (CF 90065810591) nella sezione ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 31 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 è stata notificata con determina N. G05211 del 02/05/2022 Proposta n. 16308 del 28/04/2022
- che con Assemblea dei soci del 16 aprile 2025 e successiva scrittura privata del 16 giugno 2025 depositata presso l'agenzia dell'entrate il 10/07/2025, gli stessi hanno deliberato di integrare lo statuto all'art. 4.

STATUTO

Art. 1

(Costituzione)

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "**donboscoformia.it – ODV ETS**", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt.32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il proseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione dell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolarmente specifici rapporti Associativi o attività.

Art. 2

(Sede)

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Formia.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia e/o all'estero

Art. 3

(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

(Oggetto e Finalità)

1. Lo spirito della prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari Associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari Associati, le seguenti attività di interesse di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell' intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Supportare lo svolgimento delle attività di recupero di soggetti che si trovano in situazioni di dipendenza (alcol, droga, gioco, ecc.); e, comunque, delle persone che si trovano a vivere particolari situazioni di fragilità e disagio.

Per la realizzazione dello scopo prefisso l'Associazione si propone di finanziarsi mediante:

1. Raccolta fondi tramite eventi, mercatini e contatti diretti sia con privati che con aziende;
 2. Raccolta fondi tramite enti pubblici e la comunità europea;
 3. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
 4. Organizzazione, realizzazione e gestione di interventi di prevenzione, di informazione e di formazione per i volontari;
 5. Organizzazione di manifestazioni, eventi, convegni, corsi, seminari finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica relativa al problema delle dipendenze ed alle reali possibilità di recupero e di ritorno ad una vita normale;
3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime

secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5

(Associati)

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli Associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore: in caso contrario la compagine Associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono Associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla Costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli Associati non è trasmissibile, ne ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6

(Diritti e doveri degli Associati)

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dello statuto di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari Associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari Associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo l'attività svolta dagli Associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. sono in ogni caso vietato i rimborsi e spese di tipo forfettario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7
(Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per:

- **Decesso.**
- **Dimissioni:** ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota Associativa per l'anno in corso.
- **Decadenza:** la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi 6 mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota Associativa.
- **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi Associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto Associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Art. 8
(Organi dell'Associazione)

1. Gli Organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Organo di controllo (eventuale)
2. Tutte le cariche Associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli Associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso spese effettivamente sostenuto ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9
(Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati)

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota Associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto gli Associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, dati Associati. Ogni associato può ricevere massimo due deleghe conferitegli da altri Associati.
4. In particolare, l'Assemblea il compito di:
 - a) delineare esaminare e approvare gli indirizzi i programmi le direttive generali dell'associazioni;
 - b) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale organo di controllo;
 - e) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto;
 - g) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
 - h) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - i) Deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione,
 - j) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni Assembleari, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli Associati.

Art. 10

(Convocazione dell'Assemblea degli Associati)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11

(Validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione: in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente: in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea o dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza o altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti.

Art. 12

(Nomina e composizione del Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di 9 membri, scelti fra gli Associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli Associati che nell'ultima elezione Assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se nel caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13

(Convocazione e validità del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli Associati.

Art. 14

(Attribuzione del Consiglio Direttivo)

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere a riguardo;
 - d) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) Indire adunanze, convegni, eccetera;
 - g) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) Decidere l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;
 - j) Deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure o correnti qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - k) Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad Associati e o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non Associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'articolo sei comma tre;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i con potere di revoca.

Art. 15

(Il Presidente)

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;
 - b) È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16

(Il Segretario e il Tesoriere)

1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) La redazione dei libri verbali nonché del libro degli Associati e del registro dei volontari.
3. Tre al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) A tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) Predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17

(Organo di Controllo)

1. L'organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Decreto Legislativo numero 117/2017. Il componente dell'organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e., a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Decreto Legislativo numero 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18

(Libri Sociali)

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli Associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi Associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19

(Risorse Economiche)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33 del Decreto Legislativo numero 117/2017, da:
 - a) Quote associative;
 - b) Erogazioni liberali di Associati e terzi;
 - c) Donazione e lasciti testamentari;
 - d) Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) Rendite patrimoniali;
 - h) Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del 33 del Decreto Legislativo numero 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 (Esercizio Finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli Associati, 5 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 (Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione)

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'articolo 11 comma quattro del presente statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se nel caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli Associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo numero 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 (Disposizioni Generali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

Il Segretario

Paola Floris

Paola Floris

Il Presidente

Iolanda Coscia

Iolanda Coscia

1. Vicepresidente *Pietro Spagnuolo*

2. Tesoriere *da formata*

3. Consigliere *Giuseppe Coscia*

4. Consigliere *Renzo Scialoja*

5. Consigliere *Pasquale West*

6. Consigliere *Rosanna Coscia*

7. Consigliere *Paola Floris*

donboscoformia.it - ODV

Via Appia Lato Napoli, 82 - 04023 Formia (LT)

CF/P. IVA 90065810591

IBAN: IT02F010307398000000119304

Registrato a Formia il 08 08 2025

al N° 508 S. 3 Atti PRIVATI

nell'interesse di DON BOSCO FORMIA.IT ODV-ETS

Esatti Euro *Esatto*

Ennio DI PERNA

